

**DELIBERAZIONE 3 OTTOBRE 2013
415/2013/A**

STIPULA DI ACCORDO QUADRO TRA L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI SPECIFICHE CAMPAGNE DI INFORMAZIONE DIRETTE A PROMUOVERE LE DIVERSE TEMATICHE LEGATE ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E DI INTERESSE DEL CONSUMATORE FINALE, IN BASE A QUANTO DISPOSTO DALLA LEGGE N. 481/95 E S.M.I.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 ottobre 2013

VISTI:

- la legge istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) del 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo Unico della radiotelevisione" (di seguito: D.Lgs. 177/05);
- il verbale della 773^a Riunione d'Autorità del 13 giugno 2013;
- la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2009, GOP 29/09 (di seguito: deliberazione GOP 29/09);
- lo Schema di Accordo disciplinante il rapporto tra l'Autorità e RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. (di seguito: RAI) per la realizzazione di specifiche campagne di informazione dirette a promuovere le tematiche legate all'attività istituzionale dell'Autorità e di interesse del consumatore finale, in base a quanto disposto dalla legge 481/95 (*Allegato A*).

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità è un'autorità indipendente istituita con la legge 481/95, con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell'energia elettrica e del gas;
- l'Autorità svolge, tra i propri compiti istituzionali, quello dell'informazione puntuale ai consumatori con particolare riferimento alla "*pubblicità delle condizioni dei servizi*" ed alla diffusione della "*conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali*", in base al disposto dell'articolo 2, comma 12, lettere i) e l), della citata legge 481/95;

- a seguito della completa liberalizzazione del mercato dell'energia si è manifestata in modo più forte l'esigenza di assicurare una adeguata informazione ai consumatori, i quali necessitano di numerose informazioni, di servizio ed imparziali, riguardo ai nuovi diritti acquisiti ed alle tutele esistenti, nonché riguardo alle regole di funzionamento del mercato;
- la Direzione Comunicazione e Stampa dell'Autorità, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente alinea, ha manifestato la necessità di rafforzare - in sinergia con altre attività e progetti di divulgazione - le iniziative volte a diffondere il più possibile le opportune conoscenze ed informazioni tra il grande pubblico, con particolare riferimento alle famiglie e alle fasce più bisognose di tutela. Tutto ciò allo scopo di accrescere la "capacitazione" e di mettere in condizione il cittadino consumatore di compiere scelte consapevoli e maggiormente convenienti, consentendogli di sfruttare le opportunità e i possibili benefici della liberalizzazione e di conoscere i diritti e gli strumenti di informazione e tutela previsti dalla regolazione dell'Autorità quali i bonus luce e gas, il numero verde 800.166.654, lo Sportello del Consumatore, il nuovo servizio di Conciliazione on line, l'Atlante dei diritti;
- l'Autorità, per il perseguimento dei predetti obiettivi, ha stipulato - giusta deliberazione GOP 29/09 - un Accordo Quadro di durata triennale con la RAI per la realizzazione di specifiche campagne di informazione dirette a promuovere le diverse tematiche legate all'attività istituzionale dell'Autorità;
- a seguito dell'informativa fornita dal Direttore della Direzione Comunicazione e Stampa circa gli esiti di una delle campagne di comunicazione realizzate nell'ambito del suddetto Accordo Quadro, l'Autorità - giusta verbale della 773^a riunione del 13 giugno 2013 - ha dato mandato al Direttore della Direzione Comunicazione e Stampa di *"rinnovare la convenzione con la RAI in scadenza a luglio, al fine di poter programmare, con continuità, la presenza dell'Autorità in trasmissioni televisive che permettano di raggiungere un target diffuso di pubblico e di testimoniare ed incrementare la conoscenza della stessa Autorità"*.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il Testo Unico della radiotelevisione, emanato con il D.Lgs. 177/05, stabilisce, tra l'altro, che:
 - il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione ad una società per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero dello Sviluppo Economico (art. 45, comma 1);
 - la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, fino al 6 maggio 2016, alla RAI (art. 49, comma 1);
- la RAI, in esito ai disposti legislativi di cui al precedente alinea, risulta la società alla quale è affidata la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo e pertanto - in virtù di specifiche disposizioni legislative nazionali - è, tra l'altro, tenuta:
 - a diffondere trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio con copertura integrale del territorio nazionale;

- a garantire un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate, tra l'altro, all'informazione ed alla formazione anche su tematiche di interesse pubblico.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno, per adempiere ai compiti istituzionali posti in capo all'Autorità dalla legge 481/95, prevedere la realizzazione di specifiche campagne di informazione e diffusione delle diverse tematiche legate all'attività istituzionale dell'Autorità di interesse degli utenti intermedi e finali;
- sia funzionale al perseguimento degli obiettivi istituzionali, di cui al precedente alinea, utilizzare lo strumento televisivo pubblico - stante la portata divulgativa che il servizio televisivo pubblico possiede nel raggiungere la generalità di utenti - per la divulgazione delle informazioni riguardanti tematiche di interesse generale, da attuare mediante la realizzazione di "momenti di approfondimento" nell'ambito di programmi già in palinsesto di ampia audience sul target adulti e/o di eventuali programmi *ad-hoc*;
- sia opportuno stabilire un rapporto contrattuale continuo con la RAI che, nella sua qualità di concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, può porre in essere tutte le azioni necessarie per dare compiuta attuazione alle campagne di informazione istituzionali eventualmente richieste dall'Autorità;
- sia necessario, per il perseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti alinea ed in linea con le scelte sia delle Amministrazioni Centrali dello Stato che di altre Pubbliche Amministrazioni, procedere alla stipula di un nuovo Accordo Quadro di durata triennale con la RAI - secondo lo Schema di Accordo in allegato - quale strumento più idoneo per regolare il rapporto tra l'Autorità e la medesima società per la realizzazione di specifiche campagne di informazione dirette a promuovere le tematiche legate all'attività istituzionale dell'Autorità e di interesse del consumatore finale, in base a quanto disposto dalla legge 481/95;
- sia altresì opportuno - per ciascun anno di vigenza dell'Accordo Quadro - concordare con la RAI le iniziative e le attività di informazione e di comunicazione da realizzarsi, previa informativa al collegio dell'Autorità, sulla base di appositi atti applicativi che ne disciplineranno le condizioni attuative, normative, economiche e temporali

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Accordo Quadro tra l'Autorità e la RAI, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (*Allegato A*), di durata triennale;
2. di prevedere che, per ciascun anno di vigenza dell'Accordo Quadro di cui al precedente punto 1, le iniziative e le attività di informazione e di comunicazione vengano realizzate - previa informativa al Collegio dell'Autorità - mediante appositi atti applicativi che ne disciplineranno le condizioni attuative, normative, economiche e temporali;

3. di dare mandato al Direttore della Direzione Comunicazione e Stampa dell'Autorità per tutte le azioni a seguire finalizzate a dare attuazione alle tematiche generali previste nel medesimo Accordo Quadro di cui al precedente punto 1, ivi compreso la sua presentazione alla RAI e la sua successiva stipula, nonché la formalizzazione, in accordo con la Direzione Affari Generali e Risorse con riferimento ai profili economici e contrattuali, degli appositi atti applicativi disciplinanti nello specifico le condizioni attuative, normative, economiche e temporali delle iniziative e delle attività di informazione e di comunicazione che si intenderà avviare.

3 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni

ACCORDO QUADRO

L'anno duemilatredici addì ... del mese di, con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge

TRA

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con sede in Milano, Piazza Cavour n. 5 – codice fiscale n. 97190020152, nel prosieguo indicata come “**Autorità**”, rappresentata da Cristina Corazza nella sua qualità di Direttore della Direzione Comunicazione e Stampa.

E

RAI – Radiotelevisione italiana Spa con sede a Roma, Viale Mazzini 14, codice fiscale n. 063826410006, nel prosieguo per brevità “**RAI**”, rappresentata dalla dott.ssa Stefania Cinque, nella sua qualità di Vice Direttore della Direzione Commerciale

e, di seguito, congiuntamente le “Parti” e singolarmente “Parte”

PREMESSO CHE:

- a) l'Autorità per l'energia elettrica e il gas è un'autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell'energia elettrica e del gas;
- b) nelle funzioni dell'Autorità, previste nella citata legge n. 481/95, rientra anche il compito di assicurare la più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi e di diffondere la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali;
- c) in data 7.7.2009 la RAI e l'Autorità hanno sottoscritto un Accordo Quadro avente ad oggetto una collaborazione triennale finalizzata alla realizzazione di una campagna di informazione diretta a promuovere le diverse tematiche legate all'attività istituzionale dell'Autorità e di interesse del consumatore finale, in base a quanto disposto dalla suddetta legge n. 481/95;
- d) la legge 7 giugno 2000 n. 150 prevede che le attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni si esplicino anche per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria;
- e) il decreto ministeriale n. 581 del 9 dicembre 1993, art. 2, comma 4, stabilisce che non sono soggetti ai limiti imposti in materia di sponsorizzazioni i programmi promossi dalle Amministrazioni dello Stato o da enti pubblici non economici, nonché quelli di utilità sociale generalmente riconosciuta promossi da fondazioni, associazioni ed enti senza scopo di lucro;
- f) in tale contesto, l'Autorità intende realizzare una serie di iniziative di informazione e comunicazione finalizzate a divulgare le tematiche di proprio interesse e di utilità per i consumatori ed ha individuato nella RAI, quale concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, l'azienda istituzionalmente

- in possesso di tutti i requisiti di esperienza, professionalità e capacità tecnologica atti a garantire l'efficace realizzazione delle suddette iniziative;
- g) le Parti intendono, pertanto, dar vita ad una collaborazione di durata triennale, al fine di realizzare iniziative di anno in anno concordate, in modo coordinato ed armonico tra loro.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue

Articolo 1

- 1.1 Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo quadro (di seguito "Accordo Quadro").

Articolo 2

- 2.1 Per il perseguimento delle finalità e degli scopi indicati nelle premesse, RAI e l'Autorità convengono di dar vita ad una collaborazione di durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 9.
- 2.2 Nello specifico, le Parti intendono collaborare al fine di promuovere le diverse tematiche legate all'attività istituzionale dell'Autorità e di interesse del consumatore finale, in base a quanto disposto dalla suddetta legge n. 481/95.
- 2.3 Le Parti - per ciascun anno di vigenza del presente Accordo Quadro - concorderanno le iniziative e le attività di informazione e di comunicazione da realizzarsi sulla base di appositi atti applicativi che ne disciplineranno le condizioni attuative, normative, economiche e temporali.

Articolo 3

- 3.1 La RAI e l'Autorità si impegnano a non cedere a terzi, neppure a titolo gratuito, totalmente o parzialmente il presente Accordo Quadro o i singoli diritti, obblighi e facoltà da esso derivanti, fatta salva la facoltà della RAI di cessione esclusivamente a società consociate e/o collegate con RAI o da essa controllate.
- 3.2 Il presente Accordo Quadro supera e annulla qualsiasi intesa intercorsa tra le Parti in forma orale o scritta e, pertanto, costituisce l'unico accordo valido in relazione a ciò che ne forma oggetto.
- 3.3 Qualsiasi modifica od integrazione al presente Accordo Quadro non sarà valida ed efficace se non introdotta con esplicito patto aggiuntivo scritto e firmato da entrambe le Parti.

Articolo 4

- 4.1 Il termine “Informazione Riservata” usato in questo Accordo significa qualsiasi informazione comunicata da una Parte (in seguito denominata “Parte Comunicante”) all’altra (in seguito denominata “Parte Ricevente”) (a) in forma scritta o tangibile e contrassegnata o identificata per iscritto al momento della comunicazione con la dicitura “riservata” o con altra dicitura di analogo significato, ovvero (b) in forma orale o visiva, purché la Parte Comunicante abbia indicato tale informazione come riservata al momento di tale comunicazione orale o visiva e l’abbia confermata per iscritto alla Parte Ricevente con la suddetta dicitura entro 15 (quindici) giorni da tale comunicazione orale o visiva.
- 4.2 Ciascuna Parte Ricevente si impegna a non comunicare in alcun modo a terzi alcuna Informazione Riservata ed a non farne uso per scopi diversi dalla collaborazione di cui al presente accordo senza il previo consenso scritto della Parte Comunicante.
- 4.3 Ciascuna Parte Ricevente si impegna a tutelare le Informazioni Riservate con lo stesso grado di diligenza con cui tratta le proprie informazioni riservate, e comunque con la diligenza del buon padre di famiglia. Una volta accertata un’eventuale comunicazione o uso non autorizzati delle Informazioni Riservate in suo possesso, la Parte Ricevente farà quanto possibile per evitarne l’ulteriore comunicazione e uso non autorizzati.
- 4.4 Ciascuna Parte Ricevente dovrà fare in modo che solo i propri dipendenti, collaboratori e consulenti autorizzati accedano alle Informazioni Riservate nella misura strettamente necessaria per l’esecuzione del presente Accordo Quadro e dovrà dare a tali dipendenti, collaboratori e consulenti espressa comunicazione in ordine alle obbligazioni da essa assunte nel presente Accordo Quadro, ferma restando la responsabilità della Parte Ricevente per l’adempimento dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti autorizzati.
- 4.5 Il presente articolo non si applicherà a tutte le informazioni che:
- siano disponibili al pubblico al momento della comunicazione alla Parte Ricevente o lo divengano in seguito senza colpa della Parte Ricevente; o
 - siano a conoscenza della Parte Ricevente prima di riceverle dalla Parte Comunicante, e la Parte Ricevente possa provare in base a documenti scritti od altri validi elementi di prova, tale conoscenza precedente (o elaborate indipendentemente da quest’ultima);
 - vengano comunicate alla Parte Ricevente da terzi che abbiano il diritto di fornire tali informazioni, e che non impongano restrizioni per la ulteriore diffusione di tali informazioni; o
 - debbano essere rese note per espressa previsione legislativa o in base a intimazioni o ordini di qualsiasi organismo giudiziario, amministrativo e normativo, a condizione che la Parte Ricevente comunichi prontamente alla Parte Comunicante tale obbligo, intimazione o ordine, e si adopri, di concerto con la Parte Comunicante, per ottenere da tale organismo, nei limiti di legge, misure di protezione della riservatezza di tali informazioni.
- 4.6 Gli obblighi della Parte Ricevente relativamente a qualsiasi Informazione Riservata restano in vigore per un periodo di due (2) anni dalla data di

comunicazione delle medesime alla Parte Ricevente, indipendentemente dalla scadenza o cessazione per qualsiasi causa del presente Accordo Quadro.

- 4.7 Le Informazioni Riservate sono e resteranno di proprietà della Parte Comunicante e/o dei suoi danti causa. Resta inteso che nessuna licenza o altro diritto è concesso da una Parte all'altra su diritti di brevetto, diritti di marchio, diritti d'autore (copyright) o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale.
- 4.8 La Parte Ricevente si impegna a restituire alla Parte Comunicante tutte le Informazioni Riservate e tutte le copie anche parziali delle stesse in suo possesso o nella propria sfera di controllo prontamente su richiesta scritta della Parte Comunicante ed in ogni caso quando non più necessarie per l'esecuzione del presente Accordo Quadro, salvo diverso successivo accordo scritto fra le Parti. Le Parti riconoscono che i termini del presente Accordo Quadro e degli atti applicativi futuri, ivi inclusi gli allegati, sono da ritenersi strettamente confidenziali e rivestono particolare importanza per le rispettive attività. Le Parti si impegnano pertanto a mantenere la massima riservatezza sui termini del presente Accordo Quadro e degli atti applicativi e su ogni informazione relativa all'attività inerente lo svolgimento e l'adempimento degli impegni assunti e a non diffondere, senza esplicita autorizzazione, fatta eccezione per quanto necessario ai fini dell'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso, il contenuto del presente Accordo Quadro.

Articolo 5

- 5.1 Le Parti dichiarano di agire in qualità di autonomi titolari con riferimento al trattamento dei dati personali di propria competenza connesso all'attività oggetto del presente accordo e si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni della normativa sulla protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni).
- 5.2 Ciascuna delle Parti dichiara di essere a conoscenza che i dati personali alle stesse riferibili sono necessariamente oggetto di trattamento, anche con strumenti elettronici, finalizzato esclusivamente all'esecuzione del presente accordo e dei connessi adempimenti normativi.
- 5.3 Ciascuna delle Parti si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra da ogni danno, onere, costo, spesa, contestazione e/o pretesa da parte delle competenti Autorità e/o dai soggetti interessati derivanti dalla violazione degli obblighi spettanti ad ognuna in base alle citate normative.
- 5.4 Ciascuna Parte potrà in qualunque momento rivolgersi all'altra per richiedere l'accesso, la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati personali o per esercitare gli altri diritti previsti dalle disposizioni in materia di privacy (art. 7 del d.lgs. 196/2003).

Articolo 6

- 6.1 L'Autorità, preso atto dei Principi etici generali di onestà e osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede nonché del contenuto tutto del Codice

etico del Gruppo RAI - che dichiara di conoscere globalmente e nelle sue singole parti, avendone presa completa e piena visione su base cartacea e/o attraverso collegamento telematico al sito internet www.rai.it nell'area tematica "L'Azienda RAI", area "Corporate Governance" - si impegna, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, ad attenersi al Codice stesso, nonché a farlo conoscere e a farvi attenere, i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all'esecuzione dell'Accordo Quadro, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad esso pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui il Gruppo RAI si riconosce e applica nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con i terzi.

- 6.2 L'Autorità, altresì, espressamente dichiara di conoscere, avendone presa completa e piena visione su base cartacea e/o attraverso collegamento telematico al sito internet www.rai.it nell'area tematica "L'Azienda RAI", area "Corporate Governance", il Modello Organizzativo RAI ex D.lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti - nella versione messa a disposizione dalla RAI medesima - e si impegna a tenere nell'esecuzione delle prestazioni comportamenti in linea con detto Modello Organizzativo, nonché a farlo conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all'esecuzione dell'Accordo Quadro.
- 6.3 L'osservanza delle disposizioni tutte del Codice Etico RAI e dei principi e delle norme di comportamento contenuti nel predetto Modello Organizzativo "231", nonché la prevenzione, sotto ogni forma, delle criticità e dei rischi evidenziati dal medesimo Modello Organizzativo è considerata parte essenziale, nell'interesse della RAI, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., delle obbligazioni dall'Autorità assunte con il presente Accordo Quadro.
- 6.4 La violazione di anche uno solo degli obblighi indicati nel Codice Etico RAI, in conformità anche a quanto previsto al punto 10 del Codice medesimo, nonché delle obbligazioni derivanti dal Modello Organizzativo "231", costituisce grave inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla facoltà della RAI di risoluzione dell'Accordo Quadro, impregiudicato il risarcimento del danno.
- 6.5 L'Autorità dichiara di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti) nel proprio rapporto con la RAI, in particolare nella fase delle trattative e della conclusione dell'accordo quadro e si impegna, per quanto di propria spettanza, a vigilare sull'esecuzione dell'Accordo Quadro in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal sopracitato D.Lgs. 231/2001, nonché ad attivare, in tale ipotesi, tutte le azioni più opportune in conformità alla legge ed ai propri strumenti di organizzazione interna.

Articolo 7

- 7.1 Qualsiasi comunicazione dovuta in base al presente Accordo Quadro dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo lettera raccomandata r.r., anticipata via fax. Le comunicazioni si intenderanno validamente eseguite alla data di ricezione del documento via fax, sempre che esse risultino inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi:

se a RAI:
Direzione Commerciale
Via Umberto Novaro, 18
00195 - Roma
all'attenzione della dott.ssa Stefania Cinque
fax 06/36869288, tel. 06/36869627
e-mail: s.cinque@rai.it

se all'Autorità:
Via, ...
.....-

all'attenzione di:
fax/....., tel./.....
e-mail:

ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra, con le suddette modalità, successivamente alla data di sottoscrizione del presente Accordo Quadro.

Articolo 8

- 8.1 In nessun caso il presente Accordo Quadro ed i suoi atti applicativi potranno essere considerati tali da costituire un rapporto di associazione di qualsivoglia natura tra le Parti.
- 8.2 Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il presente Accordo Quadro ed ogni sua singola clausola sono stati oggetto di trattativa e quindi non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 c.c.

Articolo 9

- 9.1 Il presente Accordo Quadro ha durata triennale a far data dalla sua sottoscrizione.
- 9.2 Le Parti convengono che, qualora la concessione del servizio pubblico radiotelevisivo italiano non venga attribuita nuovamente a RAI in seguito alla scadenza prevista in data 6 maggio 2016, il presente Accordo Quadro perderà di efficacia, fatto salvo per gli effetti già prodotti e previo riconoscimento a RAI di quanto dovuto a fronte delle attività realizzate sino al verificarsi di siffatta condizione.

Articolo 10

- 10.1 Il presente Accordo Quadro è regolato dalla legge italiana.
- 10.2 Qualunque controversia insorgesse sulla interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro, che non fosse definita con accordo diretto, sarà deferita, in via esclusiva, al foro di Roma.

Articolo 11

11.1 Il presente Accordo Quadro è redatto in due esemplari, uno per l'Autorità ed uno per la RAI.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Il Direttore Comunicazione e Stampa

PER LA RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA
Il Vice direttore della Direzione Commerciale
